



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PONTREMOLI**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace avv. Rino Tortorelli, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente sentenza nella causa promossa da  
IDONE Francesco rapp.to dall'avv. G. Naim domiciliatario

Sentenza n. 168 /18

R.G. Cont. N. 357/17

Cron. 72118

Rep. ....

**opponente**

**Contro**

PREFETTURA di MASSA CARRARA, in persona del Prefetto pro tempore, con sede in Massa p.zza Aranci rapp.ta dalla d.ssa De Rose per delega agli atti

**Opposta**

**OGGETTO:** ricorso per annullamento di ordinanza ingiunzione n. 1304/17 di rigetto del ricorso in via amministrativa contro il verbale di violazione al CdS n. 711942824 del 01.02.17 dei Carabinieri di Aulla

**Conclusioni delle parti :** ricorrente " accogliere il ricorso ed annullare il provvedimento impugnato " resistente "rigettare il ricorso"

**FATTO e DIRITTO**

Con rituale ricorso, l'opponente impugnava il provvedimento di cui in oggetto, con cui era stato rigettato il ricorso per via amministrativa contro il verbale di contestazione di violazione al CdS, elevato dai Carabinieri di Aulla per violazione dell'art. 180/1 e7 (in sostanza per non avere con se' il certificato assicurativo).

A sostegno del ricorso, si contestavano in fatto le ragioni della violazione e si adduceva l'illegittimita' della contestazione perche' il certificato assicurativo sarebbe stato mostrato agli agenti su supporto digitale.

Per la prima udienza si costituiva l'opposta che depositava atti di accertamento e memoria nella quale insisteva per il rigetto. Era disposto rinvio con ordine giudiziale al ricorrente di depositare in giudizio la copia conforme del certificato assicurativo vigente nel periodo dell'accertamento.

All'udienza del 23.03.18, acquisite le conclusioni, il Giudice decideva la causa dando lettura in udienza del dispositivo.

Il ricorso e' fondato e va accolto.

Dalla circolare prodotta dalla parte ricorrente risulta chiaro che gli agenti non possono contestare la violazione dell'at. 180 ove il conducente rammostri il certificato assicurativo anche con mezzi informatici. Evidente l'esigenza sottesa dalla circolare considerando gli attuali sistemi di sottoscrizione e pagamento delle polizze RC auto. Per mero scrupolo si e' richiesta la produzione del certificato cartaceo in questo giudizio; produzione che ha confermato la copertura assicurativa.

La circolare- proveniente dal Ministero dell'Interno - deve intendersi ad efficacia di interpretazione "autentica" del contestato art. 180 e pertanto da assumersi quale condizioni legittimante - o meno - l'operato degli agenti.

Poiche' gli stessi non hanno adottato i criteri di accertamento previsti dal Ministero il verbale - e conseguenzialmente l'impugnata ordinanza - devono intendersi affetti da illegittimita' e quindi da annullare.

Sulle spese : tenuto conto della modesta rilevanza della difesa espletata e delle particolarita' interpretative della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.


**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, visti gli artt.23 c.12 comma Lg.689/1981, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza Ingiunzione n. 1304/17 di rigetto del ricorso in via amministrativa contro il verbale di violazione al CdS n. 711942824 del 01.02.17 dei Carabinieri di Aulla

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Così' deciso in Pontremoli alla pubblica udienza del 23.03.18

Il funzionario giudiziario  
d.ssa S. Bertocchi

  
**IL CANCELLIERE**  
Bertocchi Andrea

  
**IL GIUDICE**  
R. Tortorelli

